

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Palermo, Sezione V[^] Civile, nella persona del Giudice dott. Andrea Illuminati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I[^] grado iscritta al R.G. n. OMISSIS degli affari civili tra

DEBITORE

opponente -

BANCA

opposta -

e

società

opposta -

oggetto: “opposizione ex art. 617 cpc”

CONCLUSIONI

v. verbale di udienza del 8/4/19

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 22.04.2016, DEBITORE interponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 7.4.2016 di rigetto della sospensione disposta in seno al ricorso ex art. 586 c.p.c depositato il 5.4.2016, opponendosi al decreto di trasferimento dell'immobile di sua proprietà pignorato dalla Banca nell'ambito del procedimento RG 255/2013 del Tribunale di Palermo. Nella detta opposizione il ricorrente chiedeva la sospensione della trascrizione del decreto di trasferimento e la sospensione del procedimento esecutivo, adducendo a fondamento delle propri domande: (I) la nullità della vendita immobiliare successiva all'aggiudicazione per inesistenza degli atti di notificazione dell'avviso di vendita del 14.01.2016 e (II) per illegittimità della riduzione del 20% del prezzo di vendita disposta dal Giudice dell'esecuzione rispetto al prezzo originario di € 187. 000,00, sostenendo che il ribasso, ai sensi dell'art. 571 c.p.c, non poteva essere superiore del 10% rispetto al prezzo fissato quale base d'asta, per mantenere rispettato il disposto dell'art. 568 comma 1 c. p. c. L'opponente deduceva inoltre (III) che il Giudice dell'esecuzione, mediante i propri poteri officiosi, fosse tenuto sospendere l'aggiudicazione, visto il ribasso anomalo del prezzo di vendita.

La fase cautelare dell'opposizione a decreto di trasferimento veniva definita con ordinanza di rigetto del 7.08.2016 dal GE che assegnava il termine per la proposizione del giudizio di merito e condannava il ricorrente al pagamento delle spese legali.

Con atto di citazione ritualmente notificato il DEBITORE ha proposto giudizio di merito, insistendo nel primo motivo di opposizione (quello di nullità della vendita immobiliare successiva all'aggiudicazione per inesistenza degli atti di notificazione dell'avviso di vendita del 14.01.2016) e chiedendo:

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Andrea Illuminati, n. 3696 del 26 luglio 2019

- “1) Dire e dichiarare l'inesistenza ed in via gradata la nullità della notificazione dell'avviso di vendita dell'immobile assoggettato ad esecuzione;
- 2) Conseguentemente per effetto dell'accoglimento del primo motivo, dire e dichiarare la nullità del decreto di aggiudicazione dell'immobile assoggettato ad esecuzione
- 3) In via ulteriormente consequenziale dire e dichiarare la nullità del decreto di trasferimento operato dal G.E.;
- 4) Per l'effetto dell'accoglimento di cui ai punti n. 1, 2 e 3 dire e dichiarare l'inefficacia della trascrizione dell'avvenuta vendita presso la Conservatoria dei RR. II. Di Palermo;
- 5) Ordinare al Conservatore dei RR.II. Di Palermo la cancellazione della trascrizione della nota di trasferimento disponendo il riaccreditamento dell'immobile al debitore odierno attore;
- 6) Revocare la condanna alle spese subito dall'attore nella fase cautelare disponendo la condanna dei resistenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dall' attore nell'opposizione ex art. 617 c.p. c.; Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.

Radicatasi la lite si costituivano SOCIETA' e BANCA, entrambe chiedendo il rigetto dell'opposizione in ragione della sua infondatezza.

All' udienza in epigrafe indicata il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concedendo i termini ex art. 190 cpc

2. - Il primo ed unico motivo di opposizione, con il quale il debitore - opponente lamenta la mancata notifica dell'avviso di vendita, risulta infondato, in quanto dagli atti emerge prova della regolarità della detta notificazione.

Questa è, infatti, stata eseguita il 12.11. 2015 all' indirizzo pec dell'avvocato omissis, presso il quale il debitore ha eletto domicilio per le comunicazioni da effettuarsi nell'ambito della procedura esecutiva; elezione avvenuta a seguito dell'invito a suo tempo formulato dall'UG con l'atto di pignoramento (v. art. 492 co. 2 ^ cpc a mente del quale *“Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l' elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice”*).

La circostanza inoltre che in diverso procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc (RG n. 15854/ 15) il debitore esecutato abbia nominato - per la fase di merito - difensore diverso da quello che lo assiste nel giudizio di esecuzione, non comporta anche la revoca di quest' ultimo, né incide sulla elezione di domicilio presso lo studio legale di tale difensore a suo tempo compiuta.

A tanto vale la pena aggiungere che lo stesso obbligo per il professionista delegato di notificare l'avviso di vendita alle parti della procedura esecutiva (e dunque - per quello che qui rileva - al debitore esecutato) risulta questione tutt' altro che pacifica in dottrina e in giurisprudenza.

Ed infatti un tale obbligo non è stabilito da alcuna disposizione normativa, né dall'art. 591 bis cpc, in tema di delega delle operazioni di vendita, né dagli artt. 570 e 576 cpc che disciplinano, rispettivamente, l'avviso di vendita nella vendita senza incanto e con incanto.

Ora, in base ad un certo orientamento della SC *“In tema di espropriazione forzata, pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell'ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica*

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Andrea Illuminati, n. 3696 del 26 luglio 2019

al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita posto che detta missione impedisce all'esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall' art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogni qualvolta detto diritto sia funzionale all'esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell' esecutato" (v. Cass. 5. 3.2009, n. 5341).

Tuttavia, il citato orientamento, formatosi ante riforma del 2005, giustificava la necessità di un tale adempimento oltre che sulla base del principio del contraddittorio, funzionale all'esercizio del diritto di difesa del debitore, altresì al fine di consentire allo stesso di richiedere la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p. c., sul presupposto che all'epoca l'istanza di conversione potesse essere richiesta in qualsiasi momento anteriore alla vendita.

Tale indirizzo giurisprudenziale deve, tuttavia, ritenersi oramai superato, ove si consideri che la conversione del pignoramento ai sensi dell'art. 495 c. p. c., come modificato dal d.l 14 marzo 2005 n.5, conv. con modificazioni nella l.14.maggio 2005 n.80, può essere richiesta fino all'udienza in cui è disposta la vendita, ovvero fino al momento in cui non si è chiusa la prima fase del procedimento esecutivo con l'ordinanza che autorizza la vendita ex art. 569 cpc, sicché un'eventuale istanza di conversione formulata dal debitore a seguito della notifica dell'avviso di vendita sarebbe inammissibile, in quanto tardiva.

Inoltre, tale impostazione risulta apertamente distonica rispetto all'orientamento parimenti consolidato, secondo cui il processo esecutivo è un processo a contraddittorio attenuato (cfr. tra le tante: Cass. 17874/ 11; Cass. 22279 /11), in quanto a differenza del processo di cognizione, che è rivolto all'accertamento di un diritto, mira a dare attuazione ad un diritto che è già stato accertato in altra sede, e che è suscettibile di contestazione solo mediante la proposizione di un autonomo giudizio di cognizione e delle conseguenti parentesi cognitive endo - esecutive; sicché la partecipazione del debitore al processo esecutivo deve essere circoscritta ai casi espressamente previsti dal legislatore.

Per quanto esposto deve pertanto ritenersi preferibile il contrario orientamento che, in assenza di una prescrizione normativa espressamente impositiva della notifica dell'avviso di vendita, è nel senso di escludere la necessità di tale adempimento, non potendo esso farsi discendere dall'applicazione generale dell'art. 101 c.p. c. al processo esecutivo.

A ciò si aggiunga che, anche a seguire l'orientamento che ravvisa la necessità della notifica dell'avviso di vendita, in ogni caso sarebbe pur sempre onere del debitore opponente che impugnò l'aggiudicazione con l'opposizione agli atti esecutivi, lamentando l'omessa notifica dell'avviso, dimostrare la concreta lesione che sia stata arrecata alla sua sfera giuridica dalla carenza di tale adempimento, non essendo sufficiente la mera denuncia di una violazione processuale. Ebbene, basti evidenziare in proposito che nel caso di specie tale lesione non è stata non solo provata ma tampoco allegata dall'attore.

L'opposizione va per tutto perciò rigettata.

3. Le spese di lite - da liquidarsi come in dispositivo avuto riguardo al dm 55/14 (e successive modificazioni) - seguono la soccombenza dell'opponente.

PQM

rigetta l'opposizione proposta.

condanna DEBITORE a rimborsare a società le spese di lite del giudizio che si liquidano in €.
2. 100,00 per compensi di avvocato;

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Andrea Illuminati, n. 3696 del 26 luglio 2019
condanna DEBITORE a rimborsare a Banca le spese di lite del giudizio che si liquidano in €. 2.100, 00 per compensi di avvocato.

Palermo, 11/7/19

Il Giudice Unico
dott. Andrea Illuminati

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS